

## ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in Montepaone

### TRA

il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ -  
Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ del Comune di Montepaone – P. IVA  
00297260796 , il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune  
che rappresenta.

### E

l'Avv. Francesca Attinà nata a \_\_\_\_\_ (CZ) il \_\_\_\_\_ con studio in  
Catanzaro Via Mazzini, 4 (C.F.:----- – P.IVA -----);

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 16/9/1998 si è stabilito di resistere in giudizio avverso l'atto di citazione delle Germane Catuogno contro questo Comune davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro per la determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno occupato per la realizzazione di n. 36 alloggi di edilizia residenziale convenzionata (Cooperativa Azzurra 83);

- con il medesimo atto la Giunta Comunale ha nominato quale legale del Comune l'Avv. Francesca Attinà del Foro di Catanzaro;

- con nota del 16/1/2008 l'Avv. Attinà comunicava la Sentenza n. 916/07 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro che ha rigettato l'opposizione della Germane Catuogno, nonché, l'accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune;

Atteso che:

- con la stessa nota l'Avv. Attinà ha trasmesso il preavviso di parcella della proprie competenze professionali ammontanti ad Euro 34.327,85 che ricalcolati con le nuove

tariffe sia della Cassa Avvocati che l’IVA ammontano oggi ad €uro 35.577,37, al lordo delle ritenute di legge;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. \_\_\_\_del \_\_\_\_si è provveduto a liquidare la somma , lorda, di €uro 7115,47 a titolo di primo acconto;

- il debito residuo risulta ad oggi essere di €uro 28.461,90;

Vista la successiva nota del 3/11/2015 acquisita in pari data al n. 9092 , con la quale l’Avv. Attinà , a seguito di trattativa con l’Amministrazione Comunale, ha comunicato la propria disponibilità ad un accordo transattivo con la riduzione del 20% dell’imponibile; Considerato che per effetto della riduzione oggetto di transazione l'importo del debito ammonta a €uro 22.958,52;

L’Amministrazione Comunale , in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l’interessato prospettando i termini della transazione, che prevede la liquidazione da parte del Comune della somma totale di €uro 22.958,52, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un’unica soluzione, a far data dalla sottoscrizione del presente atto;

Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all’interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall’art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un’ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa sull'apposito capitolo nel bilancio 2015;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutti le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare

all'Avv. Francesca Attinà la somma totale di €uro 22.958,52, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un'unica soluzione, a far data dalla sottoscrizione del presente atto;

3) L'Avv. Attinà a saldo e stralcio, tacitazione di ogni diritto ed avere, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma onnicomprensiva di €uro 22.958,52, al lordo delle ritenute di legge;

4) I componenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

#### **LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

**Per il Comune di Montepaone**  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**L'Interessato**  
**(Avv. Francesca Attinà)**

---

---